



Città di Montevarchi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL
SUOLO E DEGLI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 8
del 26/02/1999**

**Riapprovato con delibera di Consiglio Comunale nr.
123 del 21/12/2017**

REGOLAMENTO per L'APPLICAZIONE del CANONE per L'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE

INDICE PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni / Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione / autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione / autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione / autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione / autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione / autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione / autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe della concessione / autorizzazione
- Art. 16 occupazioni d'urgenza

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata dell'occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territori comunale
- Art. 21 Determinazione della misura della tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni relative da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini di pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art.33 Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce la modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e aree private ad uso pubblico e/o sottoposte a servitù di pubblico passaggio.

In particolare, il regolamento disciplina:

A) Il provvedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni / autorizzazioni relative a (elenco non esaustivo):

- Occupazioni relative a strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- Occupazioni di aree private soggette a uso pubblico e/o servitù di pubblico passaggio;
- Occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- Occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzioni carburanti;
- Occupazioni realizzate da aziende pubbliche o private di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- Le altre occupazioni che consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato da parte della collettività, sugli stessi beni.

B) Le misure base di tariffa per tipologia di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) Criteri di determinazione del canone;

D) Agevolazioni speciali

E) Modalità e termini per il pagamento del canone

F) Accertamento e sanzioni;

G) Disciplina transitoria;

2. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:

- per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, anche di fatto, da parte di un soggetto pubblico o privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Montevarchi, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o all'uso pubblico, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati;
- per “suolo pubblico” e “spazio pubblico” le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico;
- per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nel presente regolamento, col quale si

disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;

- per ‘autorizzazione’ il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all'esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell'occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- per “concessionario” il titolare della concessione, intendendo il soggetto che ha ottenuto il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione di suolo pubblico o spazio pubblico;
- per “canone” l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità — annua o giornaliera — del suolo o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della formula di definizione della tariffa prevista nel presente regolamento, tenuto conto della particolare tipologia di occupazione, della localizzazione dell'occupazione e dei metri quadrati ovvero dei metri lineari indicati nell'atto di concessione;
- per “indennità”: la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Art. 2

Concessioni / Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione / autorizzazione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifica concessione comunale.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. La concessione si perfeziona con il pagamento del relativo canone. In assenza, la concessione si intende come non rilasciata.

5. La mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di canone, penali e sanzioni amministrative connesse alle occupazioni di suolo pubblico costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo della concessione.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio di concessione / autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione. La domanda va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui l'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede. In caso di soggetti obbligati alla tenuta di un domicilio telematico deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC);
 - L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottoposti o sovrastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'individuazione dell'area dovrà essere comunicata a mezzo di planimetria, in scala non superiore a 1/5.000, del suolo pubblico che si intende occupare;
 - L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - L'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e del mantenimento del suolo pubblico di un manufatto;
 - L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalla legge.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il riscatto del pagamento di concessione / autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o sovrastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 per l'occupazione temporanee e di giorni 60 per l'occupazioni permanenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile dal procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 , il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima comunicazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 6 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione / autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole alla domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento.
La predetta nota dovrà far parte integrale del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 **Rilascio della concessione / autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - Marca da bollo
 - Deposito cauzionale (quando previsto e/o richiesto dall'ufficio procedente)
 - Spese di sopralluogo (quando previste e/o richieste dall'ufficio procedente)
2. L'entità e l'eventualità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio di cui al comma 1, su parere se necessario dell'Ufficio assetto del territorio, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30

giorni dalla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione / autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione / autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
 - espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario:

1. di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti la modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
2. ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'aspetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture presenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione;
3. di utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o recare danni a terzi;
4. di rispettare l'occupazione dello spazio concesso evitando pertanto intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
5. di custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e di esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministratore che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. di tenere nel luogo di occupazione l'atto di concessione con allegata la planimetria approvata, esibendolo a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali. La mancata presentazione del titolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 11 del C.d.S.;
7. di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
8. di effettuare il versamento del canone dovuto secondo i termini e le modalità stabilite nel presente regolamento;
9. di versare il deposito cauzionale laddove previsto;
10. di non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
11. di non occupare l'area in concessione con componenti difformi da quelli approvati;
12. di custodire e preservare l'area in concessione da ogni eventuale danno, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, eseguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

13. di curare continuamente la manutenzione dell'area in concessione, in particolare mantenendo tutti gli arredi e le fioriere in stato decoroso e curando la pulizia dell'area anche esterna alla concessione utilizzata comunque dai propri clienti;
14. di rispettare quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di rumori e schiamazzi degli avventori all'esterno dell'esercizio;
15. di occupare il suolo in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso;
16. di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione;
17. di risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che dovesse sostenere per il ripristino dell'area.

Art. 11

Revoca e/o modifica della concessione / autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione / autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendono più possibile, o diversamente realizzabile, l'obbligazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in ogni momento, di revocare o modificare parzialmente la concessione in occasione di manifestazioni pubbliche o di pubblico interesse.
2. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi. L'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso, eccedenti tale limite.
3. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità o dell'interesse pubblico.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione inviando apposita e tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
5. La rinuncia non comunicata o la revoca dell'occupazione non danno diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso anche in caso di subentro da parte di altri venditori per il commercio su aree pubbliche. Sarà rimborsato, invece, il deposito cauzionale, eventualmente versato. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.
6. In nessun caso saranno rimborsati gli oneri corrisposti dal concessionario per l'istruttoria e/o il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. La rinuncia all'occupazione con accessi carrabili comporta in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del richiedente. Il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico ricevuto.

Art. 12

Decadenza dalla concessione / autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione / autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione / autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessioni / autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc);
 - Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso, tantomeno dà diritto a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'area o del suolo occupato.

Art. 13

Subentro nella concessione / autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. Non è ammessa la subconcessione.
2. La concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, relativamente allo svolgersi di attività di soggetti che effettuano intrattenimenti pubblici sarà possibile e rilasciata sulla scorta dei requisiti posseduti dal richiedente e, pertanto, è consentita la cessione ad altri, in deroga al precedente divieto, solo dopo la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti.

Le concessioni permanenti e/o temporanee che possono essere volturate, in osservanza delle norme e dei regolamenti comunali, necessitano di apposita previa istanza.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione / autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
5. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.
7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. Il Canone dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di subingresso.
8. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa purché entro un anno dalla data del decesso ne diano comunicazione agli

uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione. Gli eredi rispondono di eventuali canoni pregressi non pagati.

Art. 14

Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 1 mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e 5 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni / autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione / autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dai Regolamenti comunali.
4. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e/o uso pubblico sopra regolamentate è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni previste negli articoli che seguono afferenti alla medesima parte (Parte II) del presente Regolamento;
2. Sono soggette al canone di concessione / autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministratore. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e province attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo di Giunta n. 598 del 29.04.93 e n. 1431 del 29.10.93;
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione / autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio o altro uso pubblico;
4. Nel caso di occupazione con mezzi pubblicitari con impianti installati su beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio del Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione;
5. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari a carattere permanente sia per uso civile sia per uso imprenditoriale

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazione:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C del DPR 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicate delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché delle tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni permanenti o temporanee da parte di vetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione al comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) Commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- i) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- j) Le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperture, di durata non superiore ad un'ora;
- k) Le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze;
- l) Le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- m) Occupazioni finalizzate al completamento o al miglioramento dell'arredo urbano, nell'interesse della collettività e non individuale, senza alcun onere da parte dell'Amministratore;
- n) Le occupazioni, non aventi finalità di lucro, realizzate in occasioni di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività;
- o) Le occupazioni collegate a manifestazioni, ritenute di rilevante interesse per la comunità locale e realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che per esse concede specifico riconoscimento, tramite l'apposito atto deliberativo della Giunta Comunale. Dette occupazioni sono esonerate dal pagamento del COSAP anche se i soggetti che realizzano l'occupazione, svolgono di norma attività commerciali.

Il riconoscimento del rilevante interesse ai fini della COSAP potrà essere concesso per quelle iniziative che, ritenute particolarmente meritevoli, possano concorrere allo sviluppo della comunità locale, nei seguenti ambiti:

- ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE;
 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO;
 - ATTIVITA' PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI STORICI E DELLA TRADIZIONE;
 - CULTURA E SPETTACOLO;
 - SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO;
 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI VALORI AMBIENTALI E AGRICOLI;
 - TUTELA DEI VALORI DELLA PACE, DELLA LIBERTA' DELLA DEMOCRAZIA, DEI DIRITTI DEI CITTADINI;
 - ATTIVITA' EDUCATIVE;
 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE, DI RICERCA E PER SCOPI BENEFICI O UMANITARI;
 - ATTIVITA' CELEBRATIVE ED EDUCATIVE;
- p) Le occupazioni temporanee quando il canone ammonti ad un importo non superiore a € 5,00;
 - q) Le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione / autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione / autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere l'occupazione.

Art. 19
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono definite permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per interi.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee, ai fini dell'applicazione e del calcolo del canone/indennità dovuto.

Art. 20
Suddivisione del territorio Comunale per la determinazione del canone

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione / autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero tre zone in ordine alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla I categoria :

Capoluogo: tutte le strade delimitate a monte dalla ferrovia, a nord dall'incrocio tra via Burzagli e Via Di Terranova, (*da Via Burzagli allo svincolo tra Via di Terranova - Via Cavour – via Leopardi*), Via Cavour (*dallo svincolo tra Via di Terranova – Via Cavour – Via Leopardi alla rotonda piccola dietro l'Ipercoop*), Via della Farnia (*tutta*), Nuovo ponte sul Giglio, Via Unità d'Italia (*dal nuovo ponte sul Giglio alla rotatoria di piazza Allende*), P.zza Allende (*corsia lato Arno*), Via Ruini (*tutta*), Via Calamandrei (*tutta*), Via Podgora (*tutta*), via Piave (*da Via Podgora a viale Diaz*), viale Diaz (*entrambi i lati*), Via Marconi (*da viale Diaz a Via Pacinotti – sottopasso ferrovia*) fino alla Ferrovia, Ex SS 69 ambo i lati da incrocio Via Pacinotti al semaforo di via Becorpi.

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla II categoria:

Capoluogo tutte le strade e le piazze del centro abitato non comprese nella categoria I

Levane: Via Della Repubblica (da Via Leona a via Zamponi), via Arno fino a via Levane (da via Arno a via Bologna), via Bologna (*tutta*), Via della Costa (da via Bologna a Piazza della Fiera), P.zza della Fiera, Via Leona (da P.zza della Fiera a Via della Repubblica entrambi i lati).

Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla III categoria:

Tutto il territorio comunale con le frazioni non compreso nella categoria I e II .

Art. 21

Determinazione della misura della tariffa base

1. In relazione alla classificazione di cui all'articolo 20, le tariffe per metro quadrato o lineare di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "A" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa intera;
 - occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 90 % di quella fissata per la 1^a categoria;
 - occupazioni rientranti nella 3^a categoria = tariffa pari al 80 % di quella fissata per la 1^a categoria;
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 2, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:
 - Frazioni inferiori a 12 ore tariffa ridotta del 50%;
 - Frazioni superiori a 12 ore tariffa intera.

Per le occupazioni temporanee di durata non superiore alle 2 ore continuative la tariffa intera di cui ai commi precedenti viene, eccezionalmente, frazionata ad ore. La frazione minima, è comunque 1 (una) ora per intero, non sono consentiti frazionamenti inferiori. La tariffa oraria si ottiene considerando la tariffa giornaliera intera, relativa alla specifica combinazione di categoria e tipologia, diviso per 24 (ovvero 1/24 della tariffa giornaliera).
4. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone è dovuto per l'intero anno, indipendentemente dall'inizio/fine dell'occupazione nel corso dell'anno.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento;
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,018 e superiore a 60.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. La determinazione della superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari viene arrotondata alla unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per occupazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI (alcune tipologie) :

a1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto, normalmente posta nell'area di fronte all'accesso carrabile, non superiore alla misura "convenzionale" di mq 10 da assoggettare all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella convenzionale calcolata moltiplicando la larghezza del passo misurato sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità stabilita di un lineare, con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente i decimali.

Passi carrabili con accesso a raso. Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto. In tali casi il canone è dovuto.

a2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in generale

Per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico l'entità delle medesime è misurata in metri quadrati e, per quelle effettuate con cavi, condutture e tubazioni, in metri lineari.

Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfettariamente ed è commisurato al numero complessivo delle utenze, presenti nel territorio comunale, per la misura unitaria di tariffa fissata dalla normativa vigente. Tale tariffa è soggetta alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è determinata dalla proiezione ortogonale del perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Questo comma non si applica nel caso di specifiche previsioni del canone, tipo quanto previsto al punto a4), restando valido il criterio di determinazione ivi previsto..

Le aree attrezzate con tavoli, sedie o simili la misura dell'occupazione corrisponderà alla superficie complessiva dell'area, come risultante dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

Per le aree mercatali e i posteggi, per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate dall'Amministrazione Comunale con idoneo atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

Per il soprassuolo occupato in occasione di manifestazioni, l'ammontare della superficie verrà calcolato sommando le singole occupazioni, ognuna determinata secondo il presente regolamento.

a3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di

esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

a4) Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni

Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie (esempio wi – fi o micro antenne) è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla" o co-siting) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- c) applicazione di apparati per la trasmissione con modalità wi – fi o simile e successive evoluzioni

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art.63 comma 2 lett.e) del D.Lgs. 446/97.

La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata 6 anni;
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato, ai sensi dell'art. 25 in applicazione della tariffa base di cui all'art. 21 e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'art. 22 e 24, in relazione alla superficie convenzionale di cui ai precedenti commi.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

b) OCCUPAZIONE TEMPORANEE (alcune tipologie):

b1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in generale

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del precedente testo.

b2) Occupazione nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con idoneo atto deliberativo C.C. n. 66 del 29/06/1994 e C.C. n. 77 del 06/10/1995, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

b3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo o nell'esercizio di mestieri girovaganti, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone, facenti parte della carovana e funzionali allo spettacolo o al mestiere esercitato.

Le superfici sono calcolate in ragioni del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

b4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcatura, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per l'uso cantiere.

Qualora per una stessa area e per tipologia di occupazione simile giungano più richieste di concessione verrà valutata prioritariamente la prima arrivata in ordine cronologico. L'ufficio, su notizie ricavate sia dagli organi di vigilanza sia da terzi interessati, può limitare o derogare al principio di cui al periodo precedente, soprattutto in caso di richieste plurime, accordandone solo una parte.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 21, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati secondo la tabella che segue.

Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	CATEGORIA I – II - III
1) passi carrabili	0.5
2) spazi soprastanti e sottostanti	0.3
3) aree di mercato	0.25
4) ambulanti senza posto fisso	0.5
5) distributori di carburante	1

6) pubblici esercizi	0.17
7) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri di girovaghi	0.2
8) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0.4
9) Parcheggi	0,30
10) impianti di telefonia mobile in occupazione multipla	28
10.1) impianti di telefonia mobile in occupazione singola	30
10.2) impianti ospitanti nuove tecnologie di telecomunicazioni (esempio wi – fi)	14
11) altre attività	1

Art. 25

Criteri ordinari di determinazioni del canone

1. La misura complessiva, importo dovuto, del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La misura della tariffa base prevista per categoria di importanza per le occupazioni permanenti (TBP) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicare per il numero dei metri quadrati (MQ) o dei metri lineari (ML).

FORMULA : TBP * CE * MQ ovvero PTB * CE * ML

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La tariffa base (TBT) prevista a giorno per la categorie di importanza di cui all'art 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va correlato al correttivo per fasce orarie (FO), di cui all'articolo 21, e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA : TBT * CE * FO * MQ ovvero TBT * CE * FO * ML

2. I canoni sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente, con delibera adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone. Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di

vano genere e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone viene determinato ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera f del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 così come modificato dall'art 18 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999. Sono escluse da questa modalità di determinazione del canone quelle occupazioni aventi una specifica categoria rientrante tra quelle di cui alla tabella prevista all'articolo 24: ad esempio gli impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.

Art. 27 **Agevolazioni**

Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

1. per le occupazioni realizzate per finalità sportive, politiche e culturali dell'80%;
2. per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggianti, da mestieri girovaghi, ecc del 50%;
3. per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente che si protraggono per più di 15 giorni continuativi, risultanti necessariamente dall'atto autorizzativo pena la non applicabilità, la tariffa è ridotta nella misura del 20%;
4. per le occupazioni eccedenti la superficie di 1000 mq., per la parte eccedente, la tariffa è ridotta del 90% ;
5. il canone è ridotto per le attività commerciali e artigianali presenti in aree precluse al traffico veicolare e pedonale per la realizzazione di lavori pubblici che si protraggono per oltre i sei mesi. La percentuale di riduzione sarà modulata in base alla durata dei lavori stessi come segue:
 - Nel primo anno 50%
 - Nel secondo anno 70%
 - Nel terzo anno 90%(tale riduzione avrà decorrenza dall'anno di imposta in cui si realizza la preclusione al traffico per oltre sei mesi);
6. limitatamente alla sede operativa di svolgimento dell'attività, viene previsto un canone ridotto del 90% alle seguenti condizioni:
 - appartenenza ad una delle seguenti categorie: artigianato; turismo; fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e del tempo libero; commercio al dettaglio; somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
 - i locali dovranno essere ubicati nella zona territoriale omogenea A (definita dal D.M. 1.444 del 02 aprile 1968), come individuata dagli strumenti di governo del territorio vigenti. Non viene meno il requisito qualora l'attività venga trasferita in altri locali comunque ubicati all'interno della zona territoriale omogenea A;
 - le strutture dovranno essere realizzate secondo i principi di valorizzazione dell'arredo urbano e di decoro definiti per il seguente punto 7.
7. Al di fuori dei casi previsti al precedente punto 6, un canone ridotto del 70%, nel caso di occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti con allestimenti (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc..) che comportino una valorizzazione estetica dell'arredo urbano purché si rispettino i seguenti criteri applicativi:
 - Tavolato in legno da utilizzare per l'eventuale pedana;
 - Ferro a disegno semplice di sezione contenuta colore grigio satinato da utilizzare per la struttura
 - Telo in tessuto di colore naturale chiaro da utilizzare per l'eventuale copertura, in alternativa la copertura potrà essere realizzata con ombrelloni in tessuto di colore naturale chiaro;

- Metallo o ferro a disegno semplice da utilizzare per sedie e tavolini. Nel caso di utilizzo di altro materiale per sedie e tavolini, gli stessi dovranno essere completamente rivestiti in tessuto di colore chiaro naturale;
- Materiale da usare per eventuali vasi: cotto e/o similari;
- E' consentita l'installazione di struttura perimetrale di protezione invernale, non ancorata al suolo, facilmente rimovibili, con le seguenti caratteristiche:
 - Base di ferro o vetro a pennellatura liscia colori scuri satinati;
 - Pannelli superiori in vetro trasparente non xerigrafato;
 - Nessuna soluzione di continuità con la copertura;
 - Illuminazione costituita da corpi illuminati non a forma di globo, e comunque di dimensione ridotta
- 8. Le agevolazioni saranno concesse previa apposita istanza del concessionario. E' compito del contribuente, ogni anno, richiedere o reiterare le agevolazioni.
- 9. La falsa dichiarazione debitamente accertata, in sede di richiesta di agevolazioni, presuppone la riscossione dell'intero ammontare e l'eventuale applicazione di sanzioni o penalità.
- 10. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con altre forme di riduzione esenzione del canone. In caso di concorrenza di più agevolazioni/riduzioni verrà applicata una sola coincidente con quella più favorevole per il concessionario.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il termine stabilito al 30 novembre di ogni anno, mediante:
 - Versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - Su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
 - Mediante sistema bancario;
 - Mediante delega di pagamento con i modelli F24 ordinario o semplificato.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione/concessione.
 Per le occupazioni temporanee realizzate per le aree di mercato, per il commercio itinerante (cd. spuntisti) e per le manifestazioni temporanee la riscossione potrà avvenire anche a mezzo dell'agente di vigilanza che effettua fisicamente l'assegnazione dell'area di posteggio o della concessione.
3. Per importi superiori a € 500,00, in caso di obiettiva difficoltà dimostrata e provata dal contribuente e previa domanda dello stesso, il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in n. 4 rate trimestrali di eguale importo.
4. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, oltre quanto stabilito nel punto 3) del presente articolo e per importi superiori a € 1.000,00, può essere concessa dal responsabile del Servizio Entrate, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio. Tale piano sarà firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare la somme dovute, secondo le impostazioni contenute nel piano suddetto, entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato.
 Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dalla normativa vigente.
 Il responsabile del servizio entrata dovrà dare riscontro della richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
 La rateizzazione non è consentita:

A) Quando è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare, ovvero con il fermo amministrativo

B) Quando il contribuente risulta moroso, relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento;

C) Quando l'istanza per l'ottenimento delle rateizzazione è prodotta oltre il termine previsto per il pagamento del canone.

La durata del piano rateale non può eccedere i due anni se l'importo complessivo dovuto è inferiore o pari ad € **5.164.57**;

La durata del piano rateale non può accedere i tre anni se l'importo complessivo dovuto è superiore ad € **5.164.57**;

In questo ultimo caso, l'ufficio in sede di istruttoria della pratica, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per l'importo coincidente con il credito complessivo vantato dall'Amministratore. La polizza presentata dovrà essere valida per tutto il periodo richiesto in rateizzazione e senza il beneficio di preventiva escussione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadente pattuite nel piano di rateizzazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili dall'Amministrazione maggiorate delle spese di notifica.

Art 29 **Sanzioni**

1. Il canone per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) permanente deve essere pagato annualmente entro le scadenze previste;
2. Si intendono assoggettate al canone permanente tutte le occupazioni di carattere stabile soggette a concessione di durata pari o superiore ad un anno e comunque le successive frazioni di anno per dette occupazioni saranno computate per l'intero anno solare, come già espressamente previsto dall'art.44 comma 1 del D.Lgs. 507/1993;
3. Per l'omesso pagamento del canone sia permanente sia temporaneo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 50% del canone stesso.
4. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni dalla data di scadenza della dilazione accordata.
5. La sanzione stabilita nel comma 3, è ridotta al 30% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 4.
6. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc) determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - Un'indennità per la durata accertata dell'occupazione pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata (ed in sostituzione dello stesso), aumentandolo del 50 per cento. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Se si tratta d'occupazione temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente d'accettare una durata maggiore.
 - Una sanzione amministrativa pecuniaria d'importo pari alla somma di cui al punto precedente
 - Le eventuali sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

7. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - a) per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - b) per le occupazioni abusive permanenti dal giorno contestato con l'accertamento dell'illecito;
 - c) per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del presente regolamento.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6 alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione delle eventuali opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine indicato in sede di contestazione. Il mancato adempimento comporterà la rimozione coattiva delle opere abusive da parte dell'Amministrazione Comunale, con diritto di rivalsa delle spese di rimozione e di custodia sul trasgressore. In caso di recidiva negli ultimi due anni degli illeciti previsti dal comma 6 viene previsto il raddoppio della sanzione.

Art 30

Accertamenti, riscossioni coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettivi e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità equivalente (ad esempio Posta Elettronica Certificata), di appositi avvisi, con invio ad adempiere nel termine di 30 giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La riscossione coattiva del canone effettuata, ai sensi dell'art 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il concessionario della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è effettuata con le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare i provvedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria e di rinvio

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate e/o rinnovate su richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone eventualmente ancora dovuto, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni delle vigenti norme e regolamenti comunali, in particolare il regolamento delle entrate, i regolamenti di governo del territorio, i regolamenti per le attività produttive ed il commercio ed i regolamenti di pubblica sicurezza.

Art 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

MODIFICHE INTERVENUTE AL REGOLAMENTO

Art. 13 Subentro nella concessione / autorizzazione

- Delibera C.C. n. 26 del 29.03.2004 al comma 1

Art. 17 Oggetto del canone

- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003 con inserimento comma 2 BIS
- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003 con modifica comma 3 lett. S
- Delibera C.C. n. 26 del 29.03.2004 con modifica comma r) con introduzione dell'istituto del patrocinio, concesso dall'Amministrazione Comunale

Art. 20 Suddivisione del territorio Comunale per la determinazione del canone

- Delibera C.C. n. 26 del 29.03.2004 con allegato B)

Art. 21 Determinazione della misura della tariffa base

- Delibera C.C. n. 60 del 24.07.2018 con previsione del frazionamento a ore delle occupazione di modesta durata (fino a 2 ore)

Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003

Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni / autorizzazioni

- Delibera C.C. n. 107 del 18.12.2000
- Delibera C.C. n. 26 del 29.03.2004 al punto 6

Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- Delibera C.C. n. 107 del 18.12.2000

Art. 27 Agevolazioni

- Delibera C.C. n. 107 del 18.12.2000 modifica c. 4, cambiato ex novo c.5, ex c.5 diventato il c.6.
- Delibera C.C. n. 21 del 27.03.2003 integrandolo con il comma 7
- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003: soppressione del comma 3, i commi 4 e 5 si intendono sostituiti confluyendo in un unico comma 4
- Delibera C.C. n. 141 del 30.12.2008 al comma 6

Art. 27 BIS Riduzione sul canone occupazione Spazi ed Aree Pubbliche con allestimenti valorizzazione estetica arredo urbano

- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003 aggiunto articolo
- Delibera C.C. N. 36 DEL 30.03.2007

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

- Delibera C.C. n. 26 del 29.03.2004 con l' introduzione del comma 4
- Delibera C.C. n. 110 del 22.10.2008

Art 29 Sanzioni

- Delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003 al comma 2 con integrazione dell'ultimo periodo.
- Delibera C.C. n. 110 del 22.10.2008

- Delibera C.C. n. 141 del 30.12.2008

Ri-approvazione con delibera nr. 123 del 21.12.2017 a seguito della modifica di buona parte degli articoli del regolamento

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

I categoria	II categoria	III categoria
€ 23,00	€ 20,70	€ 18,40

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

I categoria	II categoria	III categoria
€ 1,80	€ 1,62	€ 1,44